COPIA

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza G. Marconi, 57 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 – PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Del 29-12-2018

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15:00, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Milan Roberto il Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Iacometta Danila

Milan Roberto	**P**	**Minelle Cristina**	**P**
Chiggio Donatella	**P**	**Ruzzon Matteo**	**P**
Angeli Massimo	**P**	**Armani Tito Livio**	**P**
Forestan Stefano	**A**	**Capuzzo Mara**	**P**
Zerbetto Oriano	**P**	**Vignato Silvia**	**P**
Pasquato Giampiero	**P**	**Borgato Serena**	**P**
Traversi Luca	**P**		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei consiglieri :
Zerbetto Oriano
Traversi Luca
Armani Tito Livio
ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Ragioniere Dott. Michelangelo OSTI rammenta che i Comuni debbono provvedere annualmente alla ricognizione delle partecipazioni pubbliche. Bisogna valutare se mantenere o dismettere le partecipazioni.

Il Comune di Bagnoli di Sopra possiede l'1,29% del capitale sociale di Acquevenete s.p.a. e non ci sono le condizioni per dismettere le quote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Bagnoli di Sopra con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, esecutiva, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Dato atto che a seguito della fusione tra la Società Centro Veneto Servizi Spa e la Società Polesine acque Spa, che ha dato origine alla società Acque Venete Spa, la percentuale di partecipazione è variata dal 1,66% a 1,29%;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Rilevato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Tenuto conto che nel provvedimento di revisione straordinaria di cui alla propria deliberazione nr. 33 del 30.09.2017, era stato deciso di confermare il mantenimento dell'unica partecipazione diretta posseduta dal Comune in Società:

Denominazione	Data inizio	Data fine	Capitale sociale	Quota % di capitale posseduta
ACQUEVENETE SPA (già CENTRO VENETO SERVIZI SPA)	09.11.2017		258.398.589,00	1,29%

Dato atto altresì che il Comune di Bagnoli di Sopra, partecipa anche ai seguenti Consorzi, non costituiti in forma di società di capitali, rappresentando quindi una "forma associativa" di cui al Capo V, del Titolo II, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono stati inseriti nel Piano di razionalizzazione 2015 e non sono stati conseguentemente assoggettati neppure al piano straordinario di razionalizzazione di cui alla propria deliberazione n. 33 del 30.09.2017:

Consorzio Obbligatorio di Bacino Padova Quattro, in liquidazione, con una quota del 0,0300%. Tale consorzio costituiva l'autorità d'ambito dei rifiuti prima della legge regionale n. 52 del 31.12.2012, alla quale era stata assegnata anche la gestione dei rifiuti.

Consiglio di Bacino Padova Sud, inizialmente costituito dai Consorzi Obbligatori dei Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, a cui si affidavano i contratti di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Successivamente i due Consorzi Obbligatori, Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, cedevano le quote del suddetto nuovo consorzio ai Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Bagnoli di Sopra, all'interno del nuovo Consorzio, è pari al 1,3954%.

Consorzio Energia Veneto (C.E.V.), Ente strumentale partecipato direttamente per il Servizio energetico, con una partecipazione pari allo 0,09%.

Atteso che le Linee guida MEF-Corte dei Conti sul monitoraggio ordinario, recentemente pubblicate, oltre che a fornire un nuovo modello di provvedimento di razionalizzazione periodica che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione, chiariscono definitivamente che nella ricognizione annuale debbano essere considerate anche le partecipazioni indirettamente detenute attraverso una “tramite” oggetto di controllo non solo solitario ma anche congiunto da più Pubbliche Amministrazioni (c.d. controllo congiunto) esercitabile anche nella forma di comportamenti concludenti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell’**allegato A)** alla presente deliberazione, redato secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

Tenuto Conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, 1^ c., del D.Lgs. n. 267/2000, riportato in calce al presente atto,

Su 12 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti.

Con voti favorevoli n. 8, resi per levata di mano.

Con n. 4 astensioni, rese per levata di mano da parte dei Consiglieri ARMANI Tito Livio, CAPUZZO Mara, VIGNATO Silvia, BORGATO Serena

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Bagnoli di Sopra detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliate nella rilevazione di cui all’**allegato A),** redatta secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014
2. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
4. **Di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. **Di dichiarare**

Su 12 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti.

Con voti favorevoli n. 8, resi per levata di mano.

Con n. 4 astensioni, rese per levata di mano da parte dei Consiglieri ARMANI Tito Livio, CAPUZZO Mara, VIGNATO Silvia, BORGATO Serena

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n.267/2000.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 24-12-18 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Regolarita' contabile	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.F. a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 24-12-18 Il Responsabile del servizio F.to Osti Michelangelo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iacometta Danila

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 11-01-2019

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 29-12-2018

IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita', ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, 21-01-2019

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

Copia conforme all'originale.

Bagnoli di Sopra, li 11-01-2019

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo